

# GLI STATUTI DELLA COMPAGNIA DEGLI ITALIANI DI NOSTRA SIGNORA DI LORETO (1577)

MASSIMO BERGONZINI

FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DO PORTO - CITCEM

livremax@virgilio.it

**RESUMO:** A recuperação dos inéditos *Statuti della Compagnia degli Italiani della Casa e Chiesa di Nostra Signora di Loreto di Lisbona*, redigidos nos finais de março de 1577, insere-se no âmbito da atividade investigativa e dos interesses culturais e historiográficos do autor, principalmente focados no estudo das devoções marianas e congregacionais que se desenvolveram na época moderna, entre os séculos XVI e XVIII. Nesta perspectiva, a leitura dos originários trinta capítulos estatutários pode constituir um interessante testemunho da tentativa da construção identitária da Nação Italiana ativa na capital portuguesa em torno do culto lauretano, e sobre os mecanismos da caritativa solidariedade interna, seja da própria *Confraria*, seja da mais ampla *Congregação do Santíssimo Sacramento*, ligados às conhecidas aspirações de renovação religiosa do século XVI, alimentadas e controladas já no período pós-tridentino da Santa Sé através da experimentada política de concessão de indulgências.

**PALAVRAS-CHAVE:** Estatutos; Igreja de Nossa Senhora de Loreto; Italianos; Santíssimo Sacramento; Lisboa; Século XVI.

**ABSTRACT:** The recovery of the unpublished *Statuti della Compagnia degli Italiani della Casa e Chiesa di Nostra Signora di Loreto di Lisbona*, written at the end of March 1577, is part of the research activity and the cultural and historiographic interests of the author, mainly focused on the study of the Marian and Congregational devotions that developed in the modern era, between the sixteenth and eighteenth centuries. In this perspective, the reading of the original thirty statutory chapters can be an interesting testimony to the attempt to construct the active Italian nation's identity in the Portuguese capital around the lauretan cult, and on the mechanisms of charitable internal solidarity, whether of the *Confraria* itself or of the the *Congregation of the Blessed Sacrament*, linked to the well-known aspirations for religious renewal of the sixteenth century, fed and controlled already in the post-Tridentine period of the Holy See through the experienced policy of granting indulgences.

**KEY-WORDS:** Statutes; Church of Our Lady of Loreto; Italians; Blessed Sacrament; Lisbon; XVIth century.

## Introduzione

Mediante la pubblicazione degli inediti *Statuti della Compagnia degli Italiani*, redatti alla fine del mese di marzo 1577, si ritiene di poter dare un importante ed utile contributo allo studio della storia civile e religiosa della *Nazione* mercantile italiana presente ed attiva nella città di Lisbona nel XVI secolo, spiritualmente afferente alla Chiesa di Nostra Signora di Loreto<sup>1</sup>, della cui iniziale costruzione ricorre esattamente in quest'anno 2018 il cinquecentesimo anniversario<sup>2</sup>, nonché un prezioso arricchimento del patrimonio documentale conservato presso l'archivio della stessa basilica, peraltro recentemente oggetto di accurata riorganizzazione ed attualizzazione, realizzata attraverso uno specifico progetto di suo totale recupero<sup>3</sup>.

### ***Principio della edificazione della Chiesa di Nostra Signora di Loreto di Lisbona***

*Nell'anno 1518, alli XX d'Aprile havendo gl'huomini della Nazione Italiana, che si trovavano in Lisbona, donato un pezzo di terra, che havevano comprato fuora dalla porta di S.ta Catherina, al Rev.do Capitolo di San Giovanni Lateranno di Roma, ottennero gratia da detto Capitolo in virtù de gl'infrascritti Privilegii concessigli da gli Sommi Pontefici di potervi edificare una Chiesa Parochiale per gl'huomini solamente di detta Nazione sotto il titolo di N.ra S.ra di Loreto, con campanile, campane, cimiterio, altare, et batisterio, la qual chiesa fosse perpetuamente subietta à detto Capitolo, et alla Santa Sede Apostolica, et libera, et essente dall'Arcivescovo di Lisbona, con carico di pagare ogni anno, in Roma, à detto Capitolo mezza libra di cera bianca lavorata per censo, et pigliare ogni undeci anni nova Bolla di detta concessione (il qual censo, et carico di rinovar la Bolla fu levato dappoi in processo di tempo l'anno 1564 à di 13 di giugno), con autorità di tenere in detta chiesa uno ò più Capellani ammovibili à voglia de gli huomini della Nazione, et con facultà, edificata che fosse la chiesa, di instituire in essa una confraternità di laici, con facultà che li detti Capellani potessero amministrare tutti li Sacramenti di S.ta Chiesa alli*

<sup>1</sup> Il saggio di riferimento più completo, dal quale sono tratte le successive informazioni storiche: Sergio Filippi scj, *La Chiesa degli Italiani. Cinque secoli di presenza italiana a Lisbona negli archivi della chiesa di Nostra Signora di Loreto*, Fábrika da Igreja Italiana de Nossa Senhora de Loreto-Lisboa, Lisboa, 2013.

<sup>2</sup> Oltre alle commemorative celebrazioni liturgiche, si segnala: 8° Ciclo Conferenze Relazioni Luso-Italiane (2018), *I 500 anni della Chiesa di Nostra Signora di Loreto. Ponte religioso e culturale tra Italia e Portogallo*.

<sup>3</sup> *500 anos de história luso-italiana: o arquivo da Igreja dos Italianos de Nossa Senhora de Loreto em Lisboa*. 1ª Fase: catalogação geral e digitalização dos documentos dos séculos XVI e XVII. Per una descrizione della documentazione ivi contenuta: Nunziatella Alessandrini, *L'archivio della Chiesa di Nostra Signora di Loreto della Nazione Italiana di Lisbona*, in "Scritti della memoria. Arquivos e Fundos Documentais para o estudo das Relações Luso-Italianas", n. 8, (2016), pp. 19-37.

*huomini della Compagnia et Natione, et di potere sepellire li morti loro, tanto in chiesa, quanto nel cimiterio, intrando per levarli con la croce elevata nelle Parochie altrui senza dimandar licentia à niuno, et senza poter essere prohibito di ciò fare, et cantare le Messe, et tutti gli altri divini officii, come più largamente si contiene nella Bolla di detto Capitolo, signata: A.*

*La qual Bolla, et concessione, fu confirmata da Papa Leone X nel 1518, alli 20 di Aprile, benché la Bolla della confirmatione fu espedita sotto Papa Clemente [VII] alli 26. di Novembre 1523 in forma rationi congruit, come si vede in essa, signata: B.*

*Et aggiuntovi di più, che qual si voglia persona etiamdio non Italiana potesse elegersi la sepoltura in detta chiesa, et cimiterio, pagando la quarta canonica al suo proprio curato; et che la detta chiesa potesse pigliare ogni sorte di oblatione, che li fosse fatta, et convertirla con tutti li beni mobili, et immobili che gli fossero lasciati in sua utilità.*

*Et detta autorità à gli huomini della Compagnia di far Statuti, et Constitutioni, per il buon governo di essa, senza dimandar licenza all'Arcivescovo, con conditione però che fossero liciti, et honesti, et così anco circa il numero delli Confratri, et delli Capellani, et della celebratione del culto divino, come per qual si voglia altra causa toccante à detta chiesa, et confraternità.*

*Et è da advertire, che quanto all'oblatione fu data sententia in favore di detta Chiesa dal Vicario di Lisbona nell'anno 1528 contra il Capitolo della Cathedrale di Lisbona, et la Parochia ad Martyres, come si vede nell'Instituto, segnato: C. (il che però hoggi non serve, poiché la Chiesa è fatta Parochia non solo per gli Italiani).*

Dalle più attendibili notizie, risulta che la costruzione della Chiesa di Nostra Signora di Loreto ebbe dunque inizio nell'anno 1518, a spese e per devota iniziativa dei *virii mercatores* italiani di Lisbona, quale ampliamento di una piccola cappella, o *ermida*, in precedenza dedicata a Sant'Antonio, situata in adiacente ed esterna prossimità delle mura difensive della città, presso la porta intitolata alla santa martire del IV secolo, Caterina d'Alessandria. Tuttavia, il primo documento conservatosi, concernente l'effettiva esistenza della *Casa de nosa snra do Loreto*, risale solamente al 29 ottobre 1530, e riguarda la concessione del re portoghese D. João III agli amministratori italiani dell'esenzione dal pagamento del *fforo* connesso ai terreni da loro acquistati in vista della realizzazione di opere di edificazione.

Lo sviluppo di un nuovo ed aggregativo luogo di culto, ubicato all'interno della demarcazione della *freguesia dos Mártires*, anzitutto, creò necessariamente

immediati conflitti giurisdizionali e religiosi tra la suddetta comunità italiana ed il titolare Capitolo dei Canonici della Cattedrale di Lisbona, i quali portarono ad una prima sentenza della Sacra Rota sfavorevole alla chiesa lauretana (1545), e, successivamente, invece, alla firma di un amichevole accordo tra le due parti (1551), che cancellava la somma di denaro dovuta nel tempo agli ecclesiastici portoghesi, e soprattutto all'innalzamento della "Chiesa degli Italiani" a parrocchia territoriale, della quale, infine, furono anche determinati i legittimi confini. Sulla base di tale intesa, la *Natione* accettava di dover scegliere e presentare come proprio Curato uno dei dieci cappellani della Sé lisboeta, potendo comunque richiedere, ogni anno, la sua conferma o rimozione.

In realtà, in virtù dell'originaria costruzione della Chiesa di Nostra Signora di Loreto *in solo lateranensi*, e dell'asserito legame di dipendenza diretta dal Capitolo della Chiesa romana di San Giovanni e dalla Sede Apostolica, che portò la comunità italiana ad un'ininterrotta rivendicazione del privilegio di esenzione dall'autorità canonica dell'Ordinario locale, il conflitto giuridico ed istituzionale determinatosi con gli arcivescovi di Lisbona fu continuato e storicamente duraturo. Una nuova diatriba si aprì infatti nel 1663, con la pretesa dello *jus patronato* derivante dalla totale ricostruzione della chiesa avvenuta da parte della Compagnia dopo un devastante incendio verificatosi nel 1651, che si protrasse sino al 1679, anno in cui l'arcivescovo di Lisbona decretò per questo motivo la soppressione del titolo parrocchiale della stessa, attribuito in sua vece alla vicina *Hermida de Nossa Senhora do Alicrim*. Un ulteriore contenzioso sorto con il Patriarca di Lisbona, a partire dal 1724, determinato dall'esposizione dello stemma lateranense sulla facciata della chiesa, e dall'erezione di un baldacchino in onore del Nunzio apostolico nel presbiterio, ancora una volta in segno di rivendicata esenzione nei confronti dell'autorità ecclesiastica portoghese, si risolse solo nel 1791. In tutte queste vicende la *Natione* italiana poté sempre avvalersi dell'appoggio giuridico, nonché della benevola intercessione presso la sede pontificia dei rappresentanti apostolici in Portogallo, fino alla definitiva sentenza di cessazione di ogni eventuale privilegio attribuito alla "Chiesa degli italiani" da parte di Papa Pio IX, avvenuta in data 24 dicembre 1863.

### *Della Congregazione del Santissimo Sacramento*

*L'anno 1540, à [4] di maggio la Compagnia del Sacramento posto nella Minerva di Roma dette facultà alla Natione Italiana di Lisbona di erigere una Confraternità simile nella Chiesa di N.ra S.ra di Loreto, con insertione della Bolla di Papa Paolo 3<sup>o</sup>, che dà a lei questa facultà, nella quale Bolla si dichiara che li confratri della Natione hanno tutti li Privilegii, indulti, essentioni, libertà,*

*immunità, indulgentie plenarie, et remissioni di peccati, et gratie spirituali, et temporali, che hanno li confratri della Confraternità dell'Immagine del Salvatore à Sancta Santorum di S. Gio: Lateranno, del Hospital della Charità, dell'Hospitale di S. Giacomo in Augusta, alias degl'Incurabili, dell'Hospitale di S. Gio: Battista, et di S. Cosmo, et Damiano della Nazione Fiorentina, dell'Hospitale di S. Spirito in Saxia, dell'Hospitale di Camposanto, et le chiese loro, et che ha la chiesa di S.ta Maria del Populo, et l'altre chiese di Roma, et coloro che le visitano.*

L'importanza e la novità dell'inedita documentazione qui riprodotta consiste anzitutto nella rilevanza di un'opportuna distinzione che deve essere sempre tenuta presente, chiaramente evidenziata nel Capitolo 2° degli *Statuti*, tra una più ristretta *Compagnia degli Italiani*, ed una più vasta *Congregazione del Santissimo Sacramento*, istituita nel 1540, poco tempo dopo l'erezione della Confraternita *mater* nella Chiesa domenicana della Minerva in Roma approvata da papa Paolo III, con la bolla del 30 novembre 1539, aperta invece anche ai membri portoghesi, nell'evidente intenzione di poter sommare un ulteriore attraente godimento di grazie, privilegi materiali, ed indulgenze spirituali a quelle già derivanti dal precedente legame inizialmente instauratosi con la Chiesa di San Giovanni in Laterano per la costruzione di uno specifico luogo di culto per la *Nazione*.

Inoltre, la redazione degli *Statuti*, esattamente nel 1577, come è espressamente dichiarato nel *Prohemio*, nella preoccupata finalità di regolare le relazioni interne ed esterne della Compagnia, “per evitare le discordie, et inconvenienti passati”, e non diversamente dalla consueta e nota evoluzione di tutte le congregazioni laiche e religiose, con molta probabilità, rappresentando la volontà e l'esigenza di fissare in maniera definitiva norme e consuetudini certamente in uso da tempo<sup>4</sup>, seguite e trasmesse oralmente, o solamente ed in

---

<sup>4</sup> Se la lettura degli *Statuti* consente appunto di rilevare alcuni di tali richiami: [5] “seguitando l'antica consuetudine”; [6] “Per continuare il buon costume, che infino ad hoggi si è osservato”; [26] “secondo l'antica usanza”; [27] “La festa di Santa Caterina, che si costuma di celebrare ogni anno [...] con l'usate cerimonie”; [29] “Secondo il laudabile costume osservato sempre da li nostri Antecessori”; tuttavia, si può altrettanto constatare come non esista assolutamente alcun riferimento o rimando ad un testo statutario redatto in una data precedente al 1577. Lo stesso appellativo di *reformatores da Confraria* attribuito a *João delolmo e lacome debarði* in un documento contrattuale del 1551 che stabiliva la cessione della Cappella maggiore della Chiesa di Loreto a Luca Girdali [Archivio Loreto, Caixa IX/Testamenti, doc. 1B, pp. 1.7 e 6], risulta assolutamente generico, ed anche qualora supponesse l'introduzione di alcune modifiche istituzionali, e non si riferisse invece in qualche modo al citato accordo con il Capitolo della Cattedrale di Lisbona stabilito in quell'anno, in totale assenza di indocumentate notizie di precedenti redazioni normative scritte, qualsivoglia interpretazione deduttiva del termine in quel senso non potrebbe che apparire storiograficamente forzosa. Si potrebbe invece notare come l'elaborazione degli *Statuti del 1577* sia avvenuta in un momento storico ben preciso, e forse economicamente espansivo della *Compagnia degli Italiani*; quello cioè sostanzialmente concomitante con il permesso di allungamento della primitiva Chiesa di Loreto, concesso dal re D. Sebastião nel 1573, i cui già iniziati lavori furono esaminati ed approvati dai tecnici

parte abbozzate, sembra poter essere considerata il momento storico di vera e propria istituzionalizzazione della *Compagnia*.

L'utilità e l'assoluto valore del ritrovamento e dell'attuale pubblicazione degli *Statuti* consiste soprattutto nella circostanza di essere del tutto ignoti nella loro certezza e completezza contenutistica, in quanto, dopo la menzionata distruzione incendiaria della Chiesa di Nostra Signora di Loreto e del suo archivio nel 1651, fu possibile ricostruire una scrittura di diciannove norme statutarie solo a partire dal 1668, ricavata unicamente dalle preziose, ma lontane memorie del confratello Franco Andrea Carrega. Tali regole furono in seguito riformate nel 1679, ed ulteriormente aggiornate nel 1719, nelle mutate esigenze civili e religiose della comunità italiana presente a Lisbona nei secoli XVII e XVIII.

Utilizzando anche alcune lettere appartenenti al fondo documentale della Nunziatura di Lisbona, indirizzate al Segretario di Stato Tolomeo Gallio (1572-1585), conservate presso l'Archivio Segreto Vaticano, il presente contributo si propone dunque di illustrare e fissare con efficace nitidità le motivazioni e le circostanze che determinarono, tra il giugno 1576, ed il marzo 1577, l'elaborazione degli *Statuti della Compagnia degli Italiani di Lisbona*, nella quale appaiono, non solo redazionalmente, altrettanto determinanti e significative l'iniziativa ed il concreto ausilio giuridico e spirituale del Referendario e Collettore apostolico in Portogallo, Giovanni Andrea Caligari (1527-1590)<sup>5</sup>.

La prima significativa missiva riporta la data del 18 giugno 1576

*Ill.mo et R.mo S.or et Padrone mio Oss.mo*

*La nostra Nazione Italiana come che sia povera, et poca di numero in questa Città, si è però sforzata di mostrare la sua innata religione, come ha potuto il meglio, et ha fondato, et edificato qui una Chiesa honorata sotto il Titolo di Nostra Signora di Loreto, la festività principale della quale si celebra nella Natività della Beata Vergine Maria, alli 8. di Settembre.*

*Hora desidera la Nazione, et io principalmente che la S.tà di N. S.re la voglia ornare di qualche Tesoro spirituale, et concederli una Indulgentia Plenaria, se non perpetua, almanco per 30. o 40. Anni à chi la visiterà in tal giorno, cominciando dal primo Vespro, fino per tutto il giorno seguente, et parimenti dui, o tre Anni d'Indulgentia à chi per ogni Sabato visiterà quella Chiesa à honore della S.ma*

---

del municipio di Lisbona il 24 aprile 1577.

<sup>5</sup> Il Caligari fu incaricato del servizio apostolico in Portogallo nell'ottobre 1574, dove rimase fino al settembre 1577. Molto probabilmente, egli s'incaricò della revisione definitiva degli *Statuti*; Archivio Storico Capitolino di Roma, *Archivi di Famiglie e di Persone*, Capranica.

*Madre de Dio, et pregarà per l'essaltatione di S.ta Chiesa, estirpatione di Heretici, et conversione de Infideli, confirmando etiandio tutte le altre Indulgentie che hà, che non siano revocate.*

*A me pare, che questa S.ta Casa meriti questo favore da S. B.ne, non solo per favorire, et honorare la Natione, ma ancora per salute dell'Anime, et per mostrare che non tenga manco conto de suoi, che de gli estranei: questo dico, perché S. S.tà ha conceduto una gratia simile al R. Padre Don Filippo Can.co regolare, che era costi Proc.re per la sua Religione.*

*Supplico à V.S. Ill.ma ad intercedere per noi, et farci ottenere questa gratia, ordinando che il Breve sia espedito tanto presto, che arrivi in tempo per questo Anno, sì come scrivo più diffusamente à mio Nipote, monsignor Francesco Orselli, che informarà V.S. Ill.ma di tutto il necessario, et sollecitarà l'espeditone del Breve.*

*Come hò scritto altra volta le lettere, che vengono da Roma qui molto presto passano per la via di Lione, et Burgos ne pieghi de Mercanti; l'inculco à V.S. Ill.ma di novo, acciochè occorrendo cosa che ricerchi celerità, possa fare il dispaccio duplicato, et mandare per ogni via<sup>6</sup>.*

30 settembre 1576

*Ill.mo et R.mo S.or et Padrone mio Oss.mo*

[...]

*Ho avuto il Breve per fare parte del Giubileo dell'Anno Santo à Frati, et sendo tanto sotto l'Adviento, ho pensato di differire à comunicargliene fin à quel tempo perché si pigli con maggiore devotione et riverenza. Il Padre Don Hilarione fu benissimo contentato da N. S.re et spero che così restaranno anco soddisfattissimi li nostri SS.ri Italiani della Compagnia di N. Signora di Loreto quando arriverà il Breve della gratia che sua B.ne per mezzo di V.S. Ill.ma gli ha fatto, che ancora non è gionto, et io infin da hora in nome loro, et mio, ne bescio humilissimamente i S.mi piedi di S. S.tà et tutti giontamente pregaremo Dio per la lunga, et felice vita di S. B.ne<sup>7</sup>.*

14 ottobre 1576

*Ill.mo et R.mo S.or et Padrone mio Oss.mo*

*Questi Signori Italiani della Compagnia di N.ra Signora da Loreto veduta la somma benignità di N. S.re verso loro nella concessione della Indulgentia, supplicano per un'altra gratia in consolatione delle anime loro; prego V.S. Ill.ma rappresentarla à S. B.ne con tanta efficacia, che à loro non si neghi petitione tanto giustificata, et a*

<sup>6</sup> Archivio Segreto Vaticano [ASV], Segr. Stato, Portogallo, 2, f. 400r.

<sup>7</sup> *Ivi*, f. 445v.

*me si dia questa sodisfattione, et contento.*

*Viene alligato il memoriale per questo particolare, del quale ne mando anco coppia a monsignor Francesco mio nipote, acciò possa sollicitare l'espeditione presso V.S. Ill.ma<sup>8</sup>.*

24 ottobre 1576

*Ill.mo et R.mo S.or et Padrone mio Oss.mo*

[...]

*Gli huomini della Natione Italiana, che si ritrovano hora nella Città di Lisbona nel Regno di Portogallo, havendo provata la benignità di N. S.re tanto liberale in concederle così gratiosamente il pretioso Thesoro dell'Indulgentie per la loro Chiesa di S.ta Maria di Loreto, confidati nella solita clemenza di S. S.tà, et nella particolare intercessione di V.S. Ill.ma dimandano humilmente un'altra gratia in servitio, et salute delle anime loro, et in augumento del culto divino, la quale, è, che ancora tutti quelli Italiani, che non habitano nella propria parrocchia di S.ta Maria de Loreto, possano essi, et quelli, che veranno dopo loro in perpetuo, il giorno S.to di Pasqua di Resur.ne, et da ogni altro tempo come forastieri, che sono, andare con le loro moglie, fgluoli, et famiglie à ricevere il S.mo Sacramento dell'Eucharistia nella suddetta loro Chiesa di S.ta Maria de Loreto, et s'intendano per ciò havere sodisfatto al debito di S.ta Chiesa, né possano essere sforzati né dall'Arcivescovo, né dal loro proprio Curato di andare altrove, con conditione, però, che siano obligati dare fede autentica per tutta l'ottava di Pasqua al Curato, nella cui Parrocchia si trovaranno habitare, come si sono comunicati nella Chiesa di N. S.ra da Loreto, conforme alla concessione, et privilegio, che hà la natione fiorentina in mezzo Roma, di potersi comunicare in tale giorno, et sempre nella loro Chiesa di S. Giovanni; et di più, che se alcuno Italiano morirà senza elegersi sepoltura, s'intenda, che se habbia da seppellire nella detta Chiesa di N. S.ra da Loreto.*

*Io, ancora considerando, che per questa via la natione nostra starà più unita in amore, et pace, et haverà maggiore cura di continuare, et ridurre à perfectione la fabrica, et la Chiesa, sentirà utile di alcune oblazioni, che si faranno da loro in cotale giorno; ne supplico humiliss.te S. B.ne offerendomi di andare personalmente mentre che starò qui in quel giorno à dire loro la messa, et comunicarli tutti di mia mano, il che loro serà di molta consolatione spirituale, non per rispetto semplice della persona mia, ma per rispetto, et riverenza della persona di S. B.ne, che io, quantunque indegnamente, li rappresenterò in quell'atto<sup>9</sup>.*

<sup>8</sup> *Ivi*, f. 449r.

<sup>9</sup> *Ivi*, f. 451r.

Di Lisbona, alli X dé Decembre 1576<sup>10</sup>.

V.S. Ill.ma et R.ma

*Io recuperai li cento diecisette ducati, delli quali si fece coscienza che il Tesoriere della Capella del Rè Don Giovanni 3<sup>o</sup>, come scrissi alli 6 del passato: aspetterà la resolutione, che farà N. S.re sopra l'elemosina, che li ricordai per la fabrica di N. Sra de Loreto della Natione Nostra Italiana in questa città.*

La supplica rivolta da mons. Caligari in nome della *Natione* italiana di Lisbona devotamente riunita nel culto di Nostra Signora di Loreto, fu finalmente accolta dal pontefice con un breve emesso il 15 dicembre 1576:

*Gregorius Papa XIII*

*Universi Christi fidelibus presentes litteras inspecturis salutem, et apostolicam benedictionem.*

*Dum praecelsa meritorum insignia, quibus Regina coelorum Virgo Maria Dei genitrix sedibus praelata sydereis, quasi stella matutina praerutilat, devotae considerationi indagine perscrutamur, quod ipsa utpote mater misericordiae, et pietatis, amica humani generis, pro salute fidelium, qui delictorum onere gravantur, sedula exoratrix ad Regem, quem genuit, intercedit; dignum quin potius debitum reputamus, ut ecclesiis ad laudem sui nominis dedicatis per alios Romanos Pontifices praedecessores nostros concessas indulgentias, non solum confirmemus, sed ut animarum salus, fideliumque devotio magis augeatur, alias etiam concedamus.*

*Cupientis igitur ut Ecclesia Sanctae Mariae de Laureto in Civitate Ulisbonen à natione Itala constructa congruis frequentetur honoribus, precibus quoque dilecti filii Magistri Ioannis Andreae Caligarii in utraque signatura nostra Referendarii pro nobis, et sedi Apostolica in Regno Portugalliae commorantis, qui ad dictam Ecclesiam singularem gerit devotionis affectum, nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, omnes, et singulas Indulgentias etiam plenarias, et peccatorum remissiones, hactenus à praedecessoribus nostris Romanis Pontificibus fidelibus dictam Ecclesiam visitantibus perpetuo, vel ad certum tempus nondum elapsam concessas, et confirmatas, ad illud idem tempus ad quod concessae fuerunt, citra tamen clausulam porrigendi manus adiutrices, auctoritate Apostolica tenore presentium confirmamus, et approbamus.*


*Praeterea omnibus utriusque sexus fidelibus vere poenitentibus, et confessis, qui eandem ecclesiam ad viginti annos proximos tantum, die festa Nativitatis eiusdem beatae Mariae Virginis quotannis à primis vespers usque ad occasum solis eiusdem diei devote visitaverint, et ibi pro Sanctae Matris Ecclesiae exaltatione, ac*

<sup>10</sup> *Ivi*, f. 488v.

*haeresum extirpatione, necnon pace inter Christianos Principes conservanda pia ad Deum preces effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam, et remissionem misericorditer in Domino concedimus.*

*Insuper omnibus utriusque sexus fidelibus Italae nationis praedilectae dumtaxat qui singulis sabbatis diebus usque ad occasum solis ipsam ecclesiam pariter ad viginti annos devote visitaverint, et ibi ut praefertur oraverint, unum annum, et unam quadragenam de iniunctis eis seu quomodolibet debitis poenitentis.*

*De omnipotentis Dei misericordia, ac Beatorum Petri, et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi tenore presentium relaxamus. Non obstantibus constitutionibus, et ordinationibus Apostolicis, caeterisque contrariis quibuscumque.*



16 febbraio 1577

*All'Ill.mo et R.mo Sig.or et Padrone mio Oss.mo*

*Mons.re il Cardinale di Como*

*Alli 4 di questo mi fu data la lettera di V.S. Ill.ma di 21 di Decembre, et con quella il Breve delle Indulgenze et la gratia delli cento diecisette ducati per la Chiesa et Fabrica di N. S.ra di Loreto di questa città, delle quali cose hanno fatto grandemente feste questi Signori Italiani et non cessano di laudare, et magnificare la somma benignità di S. B.ne, et tutti unitamente pregano Dio per la sua lunga vita, et prosperità, et per le mercede fatte a questa Santa Casa le baciano humilissimamente li S.mi Piedi, et riconosciamo il frutto dell'humanità di V.S. Ill.ma. Io haverò cura che l'arma si faccia bella et grande [...]¹¹.*

<sup>11</sup> *Ivi*, f. 198.

**Statuti**  
**della Compagnia degli**  
**Italiani**  
  
**di Nostra Signora di**  
**Loreto.**

---

**1577**

*In Dei nomine. Amen.*

Noverint universi, et singuli praesentis publici instrumenti seriem inspecturi, lecturi pariter, et audituri qualiter Nobiles, et Magnifici Viri Nationis Italarum Ulixbonae degentium Confratrum Confraternitatis Ecclesiae d. Nationis Sanctae Mariae de Laureto eiusdem Civitatis legitime, et personaliter vocati, et intimati per Rev.um Dominum Antonium de Fontes Sacristam eiusdem Ecclesiae de mandato Mag.ci Viri D. Angeli de Leonibus civis Veneti predictae Ecclesiae, et Confraternitatis Nationis Italarum confratris, et Proveditoris prout de eorum vocatione, et personali intimatione constat per relationem d. Sacristae in scriptis factam praecedente mandato d. D. Angeli, cuius papiri Cedula d. Sacristae manu propria subscripta sequitur, et est tenoris huiusmodi de verbo ad verbum videlicet:


Perché il giorno della vigilia della festa della Natività di N. S.ra prossima passata, la Congregatione Generale della Nazione Italiana deputò il S.or Angelo Lione Proveditore, S.or Stefano Lercaro, S.or Nicolò Petrococchino, et Sig.or Gio: dall'Olmo, che fussero insieme con il molto R.do Monsignor Gio: Andrea Caligari Referendario, et Collettore Apostolico à formare novi Capitoli per il buon governo della Chiesa di N. S.ra di Loreto, et Compagnia, et Nazione Italiana, et essendo hora forniti li suddetti capitoli, et accordati fra essi Deputati, et volendosi fermare, et stipulare solennemente co'l consenso di tutta la Nazione, per parte del suddetto S.or Angelo Proveditore si fa intendere à tutti gl'infrascritti, et à ciascheduno di loro, che si contentino di congregarsi la Domenica prossima della Palme, che serà alli .31. del presente Mese di Marzo 1577 in casa del predetto Mons.or Collettore per le due hore dopo desinare, che così, è, servitio di N. S.r Iddio, et della sua S.ma Madre.

Sig.or Nicolò Giraldi, S.or Stefano Lercaro, Sig.or Nicolò Petrococchino, Sig.or Gio: dall'Olmo, Sig.or Giacomo de Bardi, Sig.or Germano Calvo, Sig.or Vincentio Sardina, Sig.or Hieronimo de Franchi, Sig.or Sebastian Lercaro, Sig. or Sebastian Corso, Sig.or Rafael Fantoni, Sig. Vincentio Nesi, Sig.or Giulio Nesi, Sig.or Martin d'Arriaga, Sig.or Francesco Nelli, Sig.or Andrea Megliorato, Sig.or Homobon Palmeri, Sig.or Gio: de Terzi, Sig.or Pietro Milanese, Sig.or Gaspar Cadena, Sig.or Rubino Rubini, Sig.or Nicolò Galletti, Sig.or Vincentio dal Drago, Sig.or Dominico Castiglioni, Sig.or Cesare Corona, Sig.or Battista, et Sig.or Iuan Zamariti, Sig. Lionardo Mauri, Sig.or Vincentio Mondragon.

roce  
— S. <sup>o</sup> Nicolao <sup>o</sup> gualdo  
— S. Stefano <sup>o</sup> leccaro.  
— S. <sup>o</sup> Nicolo <sup>o</sup> Petracchino.  
— S. <sup>o</sup> Gio: da l'omo.  
— S. <sup>o</sup> Giacomo <sup>o</sup> de Bardi


— S. <sup>o</sup> Tomaso <sup>o</sup> Cabio.  
— S. <sup>o</sup> Vicinio <sup>o</sup> sardina  
— S. <sup>o</sup> geronimo <sup>o</sup> stragun  
— S. <sup>o</sup> Sabban <sup>o</sup> brearo <sup>o</sup> casa de an  
— S. <sup>o</sup> Basiam <sup>o</sup> coello  
— S. <sup>o</sup> Chafael <sup>o</sup> fantony  
— S. <sup>o</sup> Vicinio <sup>o</sup> nepi  
— S. <sup>o</sup> Giulio <sup>o</sup> nepi  
— S. <sup>o</sup> Martin <sup>o</sup> Lanigua  
— S. <sup>o</sup> franc <sup>o</sup> Noth  
— S. <sup>o</sup> Andre <sup>o</sup> Mi Nozallo  
— S. <sup>o</sup> Homo <sup>o</sup> per palmeria  
— S. <sup>o</sup> gio <sup>o</sup> della f  
— S. <sup>o</sup> Pero <sup>o</sup> Melanes

— Bernardo <sup>o</sup> Mann  
— Vicinio <sup>o</sup> montbrago <sup>o</sup> avent  
— S. <sup>o</sup> gabriele



Digo eu Antonio de Fontes q e verdade q eu faley à todos os senhores Italianos para q à menhan as duas horas se achen em casa do senhor Collector de sua Santidade e por verdade asiney à qui ese sabado 30 de Março de 1577 Anos.

Antonio de Fontes



Et legitime congregati sub dicta die Dominica 31 Mensis Martii 1577 in domo p.ti multum R.di D. Ioannis Andreae Referendarii, et Collectoris Apostolici, quorum quidem, sicut praefertur congregatorum, et personaliter adunatorum, nomina sunt infrascripta videlicet: p.tus multum R.dus D. Io: Andreas Referendarius, et Collector Apostolicus, D. Angelus de Leonibus d. Confraternitatis Proveditor praelibatus, D. Aloysius Verzatus Maiordomus d. Confraternitatis, et Ecc.ae D. Stephanus Lercarus, D. Nicolaus Petrocchinus, D. Iacobus de Bardis, D. Ioannes dell'Ulmo, D. Vincentius Sardina, D. Petrus Milanensis, D. Raphael Fantonus, D. Sebastianus Corsus, D. Hieronimus Francus, D. Martinus d'Arriaga, D. Vincentius del Drago, D. Homobonus Palmerius, D. Andreas Melioratus, D. Rubinus de Rubinis, D. Ioannes Zamariti, D. Ioannes Tertius, D. Gaspar Catena, D. Vincentius Nesius, D. Nicolaus Gallettus; et lectis sibi per me Notarium infrascriptum, alta, et intelligibili voce Capitulis, et Statutis novissimi aeditis super bono regimine dictae Ecclesiae, ac Confraternitatis d. Nationis, et per eos, et eorum quemlibet auditis, et clare intellectis, post longam, et maturam discussionem per illos, et eorum quemlibet, fuerunt approbata, et confirmata, prout iacent, praestito per unumquemque eorum iuramento de illis observandis in manibus p.ti multum R.di D. Referendarii, et Collectoris Ap.ci, tactis Sacrosanctis Evangeliiis, et manu propria eorum cuiuslibet fuerunt pariter subscripta, quorum quidem Capitulum, et Statutorum eorumque subscriptionum prout iacent de verbo ad verbum tenor sequitur, et est talis videlicet: Cap. 1 Prohemio, etc., hinc inserantur omnia Capitula, et Statuta cum subscriptionibus Confratrum prout iacent in originali.

Et successive incontinenti p.ti D.ni sicut praefertur congregati ante quem ad alia diverterint, considerantes quod valde difficile est pro unoquoque negotio Ecclesiae, et Confraternitatis praedictarum convocare universam Nationem Italarum, et est omnium magna inquietatio, et ut res, et negotia dictae Ecclesiae, et Confraternitatis tractentur cum maiori consilio, et dignitate pro honore Nationis per homines prudentiores, et magis versatos in rebus agendis, ac pro executione Cap.li Tertii supradictorum Statutorum, et certis aliis iustis de causis animos eorum moventibus, diputarunt infrascriptos qui habeant votum in Congregationibus, consultationibus, et decisionibus rerum, et negotiorum occurrentium iuxta formam, et tenorem supradictorum Capitulum, et Statutorum, et signanter Cap.li Tertii videlicet: in primis praedictum multum Rev.dum D. Io. Andreae Referendarium, et Collectorem Apostolicum tres Offitiales qui sunt, et pro tempore fuerint videlicet: Proveditorum, Maiorem domus, et Scribam. Necnon Duodecim infrascriptos Confratres videlicet: nobiles viros D. Stephanum Lercarum, D. Nicolaum Petrocchinum, D. Iacobum

de Bardis, D. Ioannem de Ulmo, D. Aloysium Verzatium, D. Vincentium Sardinam, D. Raphaellem Fantonum, D. Petrum Milanesium, D. Hieronimum de' Franchis, D. Gasparem Catherenam, D. Martinum de Arriaga, D. Sebastianum Lercarum, cum facultatibus, et auctoritatibus in dictis Capitulis, et Statutis comprehensis, et latius specificatis; et specialiter, et expresse cum facultatem confirmandi, approbandi, et subscrivendi nomine totius Confraternitatis, et Nationis Capitula, et Statuta fienda pro bono regimine Societatis S.mi Corporis Christi in d. Ecc.a constitutae, et erectae.

Propterea cum iam plures menses abfuerit à Civitate Ulixbonae D. Victorius de Nellis Scriba d. Confraternitatis, et Nationis in eius locum p.ti D.ni communi omnium, et viva voce sufficerunt, et elegerunt D. Rubinum de' Rubinis civem Venetum presentem, et acceptantem, qui de coetero fungatur officio d. Scribae cum oneribus, et honoribus solitis, et consuetis.

Acta fuerunt haec in Civitate Ulixbonae in domo p.ti multum R.di D.ni Ioannis Andreae Caligarii Referendarii, et Collectoris Ap.ci, sita Ulixbonae in Parochia S.ti Vincentii extra muros veteres d. Civitatis, sub dicta die 31 Mensis Martii Anni Millesimi, Quinquagesimi, Septuagesimi Septimi, Ind.ne quinta. Pontificatus viro S.mi in Christo Patris, et D.ni N.ri D. Gregorii divina providentia Papae XIII. Anno quinto. Presentibus ibidem Alvaro Pignerio Clerico, et Notario Ulixbonen, et Petro Gundisalvo laico Portugallen Dioecesis praelibati multum R.di D. Referendarii, et Collectoris Ap.ci familiaribus testibus ad praemissa specialiter vocatis, atque rogatis.

*Et quia ego Benedictus de Benedictis Clericus Venetus, et Notarius Apostolicus praemissis. omnibus, et singulis dum sic ut praemittitur agerentur interfui, eaque sic fieri vidi, et audivi, atque in notam sumpsit. Ideo hoc presens publicum instrumentum exinde confeci, et in publicam formam redigi, et publicavi cum meis solitis nomine, cognomine, et signo rogatus, et requisitus in fidem, et testimonium praemissorum.*

Et die 2º Mensis Aprilis 1577 subscripserunt infrascripti videlicet: D. Sebastianus Lercaus, Dominicus de Castiglione, et pro Baptista Barbarino qui tantum fecit signum S. Crucis praedictus D. Sebastianus Lercaus. In manibus. et cum praedicto multum R.do D. Referendario, et Collectore.

*Ita est Io: Andreas Referendarius, et Collector Apostolicus  
Benedictus de Benedictis Notarius qui supra.*

***Al nome della S.ma Trinità, et della beata Vergine Maria,  
Madre di Dio, et advocata nostra. Amen.***

Cap. 1. *Prohemio.*

Perché il fondamento principale de'l vivere Christiano consiste nell'amare Iddio Nostro Signore sopra tutte le cose create, et il prossimo come sé stesso. Però gli huomini della Natione Italiana, che per il passato sono stati sempre, et intendono di essere per l'avvenire perpetuamente in tutte le parti del mondo essemplio à tutte l'altre Nationi di fede Catolica, et di vera religione: chiamati legitimamente, et congregati nel nome del Spirito Santo nella Casa del molto Rev.do Mons.or Gio: Andrea Caligari, Referendario et Collettore Apostolico in questi Regni di Portogallo, [...] posta nella Parochia di San Vincenzo di fuori, così per augumentare l'honore, et culto divino nella Chiesa fondata, et edificata da loro nella Regia Città di Lisbona, sotto il titolo, et invocatione di N. S.ra di Loreto, come per essercitare sé medesimi nell'opere della misericordia verso il prossimo, et per dare di giorno in giorno miglior indirizzo, et assetto alle cose della loro Confraternità, à gloria della Divina Maestà, et à salute delle anime, con autorità apostolica concessa loro, parte da Papa Leone X.mo, parte da Papa Paulo Terzo, felice memoria, di commune consenso, et di loro propria, et spontanea volontà, hanno accordate, et firmate con giuramento le infrascritte Ordinationi, et Statuti da essere inviolabilmente osservati da tutti, et ciascheduno di loro.

Cap. 2. *Dichiarasi, che nella Chiesa di N. S.ra di Loreto sono due Confraternità, l'una diferente dall'altra.*

Et perché per l'avvenire da ogn'uno s'intenda chiaramente lo stato di questa Chiesa, si dice, che nel 1518, nel tempo istesso della fondatione sua, fù prima erretta in essa una Confraternità di huomini Italiani laici per governo della Chiesa, prosecutione della Fabrica, manutenzione di Capellani, et culto divino, et per tutte l'altre cose necessarie, con molti privilegi, immunità, et gratie, come si vede nella prima Bolla concessa sopra ciò dal Rev.do Capitolo di S. Gio: Laterano, et confermata da Papa Leone X.mo.

Fù dappoi erretta nella medesima Chiesa, nell'anno 1540, la 2.<sup>a</sup> Confraternità del Santissimo Sacramento, per communicatione di quella di Santa Maria della Minerva di Roma, in virtù della Bolla di Papa Paulo 3<sup>o</sup>, fe: me:, la qual Compagnia comprende tanto gl'Italiani, quanto qual si voglia altra persona, et

così huomini, come donne, per havere molte gratie, et Indulgentie spirituali, dalle quali non hà da essere esclusa alcuna persona Christiana, purché ne voglia partecipare.

Vero, è, che quanto alla administratione di essa, et deputatione de gli Officiali che la reghino; per evitare le discordie, et inconvenienti passati, non è permesso ad altri intromettersi, se non à quelli della Compagnia della Natione Italiana, perché così, è stato giudicato essere di giustitia, et gli huomini Portoghesi medesimi se ne sono contentati, et ritirati da loro; si tratterà adunque per più chiarezza, prima della prima Confraternità de gl'Italiani, et del modo, che si hà da tenere nel suo governo, toccando anco brevemente alcuna cosa pertinente alla seconda; dipoi separatamente si parlerà dell'altra, supplendo nella seconda tutto quello che non sarà stato necessariamente esplicato nelle ordinationi della prima, advertendo sempre, che gli Officiali, Ministri, et Confratri della prima Confraternità de gl'Italiani s'intenderanno di essere, et seranno senza altro effetualmente Officiali, Ministri, et Confratri della seconda del S.mo Sacramento.

*Cap. 3. Delli votanti, che averanno facultà di Ballotare nelle occorrenze della Chiesa, et Compagnia.*

Per evitare confusione, et per maggior dignità, et reputatione della Natione, è, paruto conveniente, che non habbia ad essere concesso ad ogni qualità di persona, subito, che serà fatta della Compagnia, entrare à parlare, consultare, et dare il voto ne la creatione de gli Officiali, et altri bisogni della Chiesa, et Compagnia. Pertanto, di commune consentimento di tutta la Natione, scegliendo delli più vecchi, prudenti, et sperimentati, si è deputato un numero di dodici, (oltre la persona del suddetto Mons.or Collettore, che in tutte le congregationi che vorrà intervenire haverà sempre il p.o voto), li quali per l'avvenire, insieme con l'altri Officiali, Proveditore, Maiordomo, et Scrivano, haveranno facultà di consultare, et decidere tutte le occorrenze della Chiesa, et Compagnia, et à suo tempo fare l'electione degli Officiali, Curato, Capellani, et altri Ministri, et di supplire il numero di quelli votanti che mancassero per morte, o, per assenza, et di accrescerlo etiamdio, se così gli parerà necessario, et conveniente; et quelli partiti, che frà loro si proponanno, et consulteranno (purchè siano congregati la maggior parte di essi), s'intenderanno essere ottenuti, et vinti, se vi concorrerà la maggior parte de' voti presenti. Et gli altri della Compagnia che non seranno in questo numero, non se ne haveranno da aggravare, perché senza fatica seranno partecipi delle medesime gratie, Indulgentie, et privilegi; et la electione degli

Offitiali si haverà da fare indistintamente, tanto del numero loro, quanto del numero de' votanti, non escludendosi nessuno della Natione da poter esser eletto à qual si voglia officio, secondo la proportione, et habilità della persona sua (et haveranno facultà li votanti parendo loro necessario di chiamare infino a 4. altri aggiunti che per quella volta habbiano il medesimo voto che ciascheduno di loro). Dichiarando, che tutti quelli, che usciranno dall'offitio del Proveditore s'intendano rimanere del numero di votanti, posto che prima non fossero.

*Cap. 4. Di quelli, che si haveranno à ricevere nella Compagnia de gl'Italiani.*

Tutti gl'Italiani, che capiteranno à Lisbona, seranno senza difficoltà niuna (se essi vorranno) subito ricevuti nella Compagnia, et scritti al libro con gli altri, acciò che possano incontinente partecipare de' privilegi temporali, et gratie, et Indulgentie spirituali, à beneficio del corpo, et dell'anime loro: intendendo per Italia, non solo quanto è de là dall'Alpi, che la distinguono dalla Francia, et dalla Germania, mà tutte l'Isole adiacenti, come Corsica, Sardegna, Sicilia, Malta, et altre Isole minori, che di ragione si comprendono sotto il nome d'Italia. Inoltre si riceveranno nella Natione, et Compagnia, al modo istesso tutti gli Schiavoni, Ragusei, Dalmatini, Albanesi, Greci, et qual si voglia altri levanteschi, li quali tutti in questo caso passeranno per Italiani, et goderanno li medesimi privilegi, immunità, Indulgentie, et gratie temporali, et spirituali, che li proprii Italiani (et in tutti li presenti Capitoli, et Statuti, et in quelli della Compagnia del S.mo, dove scriviamo Italiani saranno intesi, et compresi anco loro, senza altra particolare specificazione), et ciascaduno delli sopradetti darà nel giorno della sua entrata quell'elemosina, che potrà, et confessandosi, et comunicandosi, haverà Indulgentia plenaria di tutti li suoi peccati, et giurerà in mano dello Scrivano di osservare li Statuti della Compagnia.

*Cap. 5. Della Deputatione annua, de gli Offitiali della Compagnia.*

Et acciò che questo corpo come ben proportionato habbia li suoi membri principali, con li quali possa regolarsi, et operare virtuosamente, et à fine, che si cavi dalle sue operationi quel frutto spirituale, che si pretende; è necessario, che habbia Offitiali, et Ministri distinti, et signalati, li quali distribuendo il peso del governo trà loro, compartano le fatiche, et attendano diligentemente ciascuno per la sua parte all'offitio, che li sarà assignato. Per tanto, seguitando l'antica consuetudine, si ordina, che ogn'anno si elegano novi Offitiali, et Ministri, ciò è Proveditore, Maiordomo, Scrivano, Sindico, Curato, Sagristano, Capellani,

Fabricieri, Pacieri, Visitatori, et altri deputati, nel modo, et forma, et con le facultà, et obligationi, che si esplicaranno, ne' Capitoli, dove si tratterà del loro offitio.

*Cap. 6. Della elezione de gli Officiali novi, Proveditore, Maiordomo, Scrivano, et Sindico.*

Per continuare il buon costume, che infino ad hoggi si è osservato nella elezione de gli Officiali, Proveditore, Maiordomo, Scrivano, et Sindico; si congregheranno li Confratri votanti, ogn'anno, un giorno di festa innanzi la Domenica più propinqua alla festa della Natività della Madonna, dopo desinare, nella Casa della Chiesa, et col modo solito elegeranno persone atte, et sufficienti per il carico, che gli daranno. Et chi, non havendo legitimo impedimento ben noto alla Congregatione, recuserà di accettare la elezione fatta della sua persona, pagherà un'elemosina ad arbitrio del Proveditore vecchio, conforme alla qualità sua; et si elegerà un altro in suo loco, et fornita la elezione si ponerà da lo Scrivano nel libro à ciò deputato, esprimendo il nome, et cognome de gli Officiali vecchi, et novi, et di tutti li votanti che seranno stati presenti, à uno per uno, con specificatione del mese, anno, et luogo, et per maggior corroboratione la farà sottoscrivere dà gli Officiali vecchi; Proveditore, Maiordomo, et Sindico. Et l'offitio delli vecchi Officiali s'intenderà esser fornito senza altra espressa renovatione, spirato il giorno ottavo di Settembre, et il giorno seguente principierà l'anno delli novi Officiali.

*Cap. 7. Del giuramento de gli Officiali.*

Il giorno istesso della Natività della Madonna seranno obligati gli Officiali novi, Proveditore, Maiordomo, Scrivano, et Sindico, prestare di novo corporalmente il giuramento alli S.ti Evangelii di Dio nelle mani del Proveditore vecchio, promettendo di osservare intieramente tutti gli Statuti, et Ordinationi della Compagnia, senza contravenirli mai in modo alcuno, et procuraranno con tutte le forze loro di farle osservare da tutti gli altri Confratri. Diffenderanno con ogni sollicitudine le ragioni della Chiesa, et Compagnia, et faranno tutte le cose utili, et pretermetteranno tutte le inutili.

*Cap. 8. Dell'offitio del Proveditore.*

Haverà il Proveditore, come più degno di tutti gli altri Officiali, sempre

il più honorato luogo tra loro, et la soprintendenza in tutte le cose della Chiesa, et Compagnia, che non seranno specificatamente attribuite à gli altri Offitiali, con facultà di convocare tutte le congregazioni necessarie de' votanti, et quando anco fosse espediente, di tutta la Confraternità della Nazione; le quali congregazioni farà intimar sempre à suo luogo, et tempo competente, et li Confratri seranno obligati obedirli con ogni carità, et amore, senza replica, et quando giudicherà opportuno, darà loro giuramento di tenere segreto, et di non rivelare fuori quello, che si serà trattato, et concluso dentro nella congregazione.

Haverà cura, che tutti quelli della Compagnia habbiano piena notitia delle presenti Ordinationi, et à questo effetto le farà legger pubblicamente in congregazione ogni volta, che li parerà necessario, acciò, che essendo ben note à tutti, siano meglio osservate da ogn'uno, et similmente farà pubblicare almeno ogni anno una volta le Indulgenze della Chiesa, et Compagnia; et esso, dopo havere letto attentamente il sommario delle scritture, procurerà, che gli altri Offitiali parimenti le leggano, acciò, che tutti siano bene instrutti dello stato, ragioni, et privilegii della Chiesa, et Compagnia.

Farà le lettere patenti al Curato, Sagrestano, et altri Capellani, secondo il bisogno delle elettioni, presentationi, o, confirmationi, che farà la Compagnia di loro, o, di qual si voglia altro Ministro, per servitio della Chiesa, et Compagnia, et procurerà, che sieno registrate da lo Scrivano nel libro deputato.

Serà suo carico principale di soprintendere alla Fabrica della Chiesa, et Casa, acciò, che non solamente si mantengano le cose già fatte, mà le incominciate si riducano à perfettione, et à questo effetto haverà l'aiuto spetiale delli Fabricieri, et generalmente di tutti quelli Confratri, che à lui parerà di dimandare in soccorso, et quando serà fornito tutto, procurerà, che dall'Arcivescovo, o, suo suffraganeo sia consecrata la Chiesa, e' l cimiterio, caso, che non si trovi, che sia consecrata.

L'Archivio delle scritture, come cosa importantissima, starà sotto la sua custodia, et haverà cura di custodirle, et conservarle nel modo, et forma, che si dice nel capitolo, nel quale particolarmente si tratta dell'Archivio delle scritture.

Appresso fuggirà quanto sia possibile di entrare in liti, mà essendo sforzato co'l parere della Congregazione de' Votanti, non lascerà d'interpendere quelle, che seranno necessarie per defensione delle ragioni della Chiesa, Casa, et Compagnia, et serà suo carico trattare con Giudici, Advocati, Procuratori, Solicitatori, et Notarii, o, di presenza, o, con lettere, conforme al loco dove si agitaranno le liti.

Haverà special cura di far congregare li Confratri nel maggior numero, che sia possibile, ogni volta, che sia bisogno accompagnare alla sepoltura alcuno de'

morti della Natione, à luogo, et tempo conveniente.

Inoltre haverà il Proveditore quei carichi, et autorità di più che se li trovano dati per tenere delli presenti capitoli, et ogni volta, che li parerà necessario, potrà invocare l'aiuto del braccio secolare per essecutione de' suoi ordini contra gli huomini della Natione.

Solicitarà, che lo Scrivano ponga di per di à suo debito tutte le partite delli denari, che si riscuoteranno à beneficio della Chiesa, et Compagnia; et à suo credito tutte le spese che si faranno. Declarando, però, che esso con gli Officiali non possano far spesa niuna straordinaria maggiore di cinquanta ducati, senza il consenso espresso della Congregazione de' Votanti.

Fornito il suo offitio, renderà suoi conti frà un mese al Proveditore nuovo, et restando debitore, pagherà con effetto frà otto giorni tutto quello, che devrà; et rimanendo creditore, il novo Proveditore haverà cura di sodisfarlo quanto prima de' beni della Chiesa et Compagnia.

#### Cap. 9. *Dell'offitio del Maiordomo.*

Visiterà due volte l'Anno il Maiordomo li paramenti, et robbe consignate al Sagrestano, et caso, che truovi mancare alcuna cosa, o, sia tanto vecchia, che non possi più servire, referirà al Proveditore, et frà lor dui provederanno, come meglio li parerà, eccetto se non fosse cosa tanto ardua, che ricercasse maggior consiglio, perché in tal caso (così parendo al Proveditore), si haverà à convocare la Congregazione de' Votanti, et co' l' parer loro, resolver le difficoltà, et ordinare quanto si haverà da fare.

Terrà sotto alla sua custodia, et chiavi, tutto il resto de' paramenti, et suppelletile sacra, croci, calici, candelieri, turribili, navicelle, bacinetti, ampolle d'argento, et vestimenta pretiose, et non le darà fuori, se non nelle feste principali, et subito tornerà à recuperarle, et ricustodirle, et non consentirà mai, che si presti cosa alcuna fuori di Chiesa.

Nel fine del suo offitio, farà la consegna per inventario, tanto di queste, quanto delle altre robbe assignate al Sagristano, in presenza del Proveditore, Scrivano, et Sindico, al nuovo Maiordomo, quanto prima potrà, non passando mai tutto il mese di Settembre.

Haverà una delle due chiavi delle casse grandi delle elemosine, et quando serà tempo convenirà con gli altri Officiali à cavare di cassa.

Sarà parimenti à suo carico la custodia, et buon governo di tutti gli instrumenti di legno, o, di ferro, travi, tavole, scale, retavoli, banchi, pulpiti, campane, corde, chiodi, ferrate, catenazzi, serrature, chiavi, tenaglie, martelli, et altre cose pertinenti tanto alla Fabrica della Chiesa, et Casa, quanto all'adobbare,

et apparare la Chiesa ne' tempi debiti.

Aiuterà il Proveditore in tutto quello, che serà ricercato prontamente, et senza alcuna contraditione.

Cap. 10. *Dell'offitio de lo Scrivano.*

L'offitio dello Scrivano serà di tenere cura particolare di tutti li libri della Chiesa, et Compagnia, che vanno regolati per sua mano.

Registrare le partite del dare, et dell'havere fidelmente di per di; scrivere, et annotare li partiti, et decreti che si proponzano, et stabiliscono nelle congregationi; registrare le lettere patenti, che farà il Proveditore.

Avanti che ponga nel libro quelli, che vorranno intrare nella Compagnia li avvertirà sommariamente del carico loro, et le darà giuramento di osservare gli Statuti della Compagnia, et in particolare dirà loro come nel giorno della entrata conseguiranno Indulgentia plenaria di tutti li peccati, se confessati piglieranno il Sant.mo Sacramento dell'Eucharistia, al che gli essorterà molto, et in oltre li riddurà à memoria la solita elemosina, che è consueto di fare ciascuno nel giorno, che entra, et dipoi porrà al libro il suo nome, cognome, et Patria, co'l giorno, mese, et anno, che correrà, et serà pronto in aiuto del Proveditore in tutte le occorenze della Chiesa, et Compagnia.

Il medesimo Scrivano ricorderà di tempo in tempo con buon proposito à gl'Italiani, che verranno di nuovo in questa Città à voler entrare nella Compagnia, et partecipare di privilegii, et gratie spirituali, et temporali, che tiene la Chiesa, et Compagnia.

Cap. 11. *Dell'offitio del Sindaco.*

All'offitio del Sindaco si apparterrà rivedere con molta diligentia tutti li conti della administratione de gli Offitiali vecchi, et tutti li libri della Compagnia, et trovando cosa pregiudiciale all'honore, o, all'utile di essa, o, altramente disordinata, la annoterà particolarmente, et ne darà conto al Proveditore, et à gl'altri Offitiali, et informatosi bene della verità, provederà con loro à quanto serà necessario, et se così porterà la gravità del caso, riferirà il disordine trovato alla Congregatione delli Votanti, dalla quale si aspetterà sententia giusta, et circospetta, che serà essequita senza remissione per tutte le vie ragionevoli contra chi haverà errato; et per far tutto questo haverà il Sindaco un mese di tempo, et quel di più, che, ò, l'impedimento suo legitimo, ò, l'importanza del caso gl'impetrerà dal Proveditore, il quale haverà à tener mano, ch'el Sindaco si

spedisca di tutto quanto prima.

Il medesimo Sindaco serà come reveditore, non solo delli libri, et conti, mà di tutti gli abusi della Compagnia, li quali cercherà con ogni destro modo, che siano emendati, et non profittando egli solo si gionterà co'l Proveditore, et altri Officiali, et tra loro faranno la debita provisione, et se fosse cosa molto importante piglieranno il consiglio, et parere delli Votanti, et secondo quello si governeranno.

Avvertirà specialmente il Sindaco, che li denari dell'elemosine, Chiesa, et Compagnia non si convertano in altro uso, che nel già destinato per honor di Dio, et della Beata Vergine Maria, et beneficio del prossimo.

### Cap. 12. *Della electione, et presentatione del Curato.*

Per conservatione delle ragioni della Natione, et Compagnia Italiana, che come Patrona, et fondatrice hà facultà, et inveterata possessione di ponere, et levare à suo beneplacito il Capellano, che essercita la cura delle Anime della Chiesa Parrocchiale di N.ra S.ra di Loreto, et presentarlo il giorno della festa di San Gio: Battista al Rev.mo Arcivescovo, ogn'anno, il giorno della Domenica delle Palme, o, Pasqua Sacra [...], dopo pranzo, per ordine del Proveditore si congregheranno gli Officiali, et Votanti nella Casa solita della Chiesa, et quivi determineranno, o, di fare nova electione, et presentatione, o, di confirmare il sacerdote presentato da loro l'anno passato, et conforme alla resolutione, che si prenderà, il Proveditore farà la patente, o, della nova electione, et presentatione, o, della confirmatione della passata, servando lo stile usato insino ad hoggi di simil casi, et facendola registrare nel Libro de' Decreti à perpetua memoria, et haverà l'occhio che il sacerdote habbia li coadiutori sufficienti, Preti, et Chierici, per servitio della Chiesa, conforme all'obbligo suo.

### Cap. 13. *Della electione, et offitio del Sagristano.*

Il medesimo ordine si osserverà circa la nova electione, o, confirmatione della vecchia electione della persona del Sagristano, il quale haverà ad esser sacerdote di buona vita, sufficientia, et qualità, et se possibile sarà di Natione, et lingua Italiana.

L'offitio suo sarà intimar le congregazioni, di ordine del Proveditore; tener cura delli paramenti, ornamenti, et altre cose della Compagnia, che li seranno consignate per servitio continuo della Chiesa, procurando di tenerle bene in ordine, et ciascuna in suo loco, nette, piegate, et acconcie.

Piglierà per inventario tutti li paramenti, et altre cose suddette necessarie

per l'uso quotidiano della Chiesa, et lo darà sottoscritto di propria mano al Proveditore, et esso ne terrà una coppia, presso di sé, che li sirva per memoriale.

Quando intimarà li Confratri per accompagnar alcun morto della Nazione alla sepoltura haverà per premio della sua fatica dui testoni delli beni del morto, et se gli heredi fossero tanto poveri, che non lo potessero pagare, se gli daranno di quelli della Compagnia.

Et quando serà di Nazione, et lingua Italiana haverà di più obbligo di dire una Messa quotidiana nella Chiesa di N.ra S.ra per l'anima delli Confratri Italiani defunti, et haverà la provisione solita da pagarsi di venti mila reis l'anno dalla Nazione, et la solita elemosina, come si dice nel capitolo seguente.

*Cap. 14. Dell'electione, et offitio del Capellano.*

Il Capellano si eleggerà nel modo solito, et se possibile serà della Nazione Italiana, et haverà cura di dire nella Chiesa di N. S.ra una Messa quotidiana per l'anima de' defunti Italiani, et si porrà, et levarà [ad arbitrio] della Nazione, cioè è dagli Officiali, et Votanti; confesserà gl'huomini della Nazione, et [...].

*Cap. 15. Della visita delli paramenti, et ornamenti della Chiesa.*

Li novi Officiali, frà il termine di un mese dal dì, che haveranno pigliata l'administratione seranno obligati fare la visita di tutti li paramenti, ornamenti, et altre robbe, che stanno ordinariamente sotto la custodia del Sagristano per servitio continuo della Chiesa, et confrontarli con l'Inventario fatto al tempo della consegna fatta al Sagristano, et caso che non vi fosse Inventario lo faranno di nuovo con intervento del medesimo Sagristano, che serà obligato sottoscrivendo di mano propria, et lo faranno registrare nel Libro de gl'Inventarii destinato particolarmente à quest'effetto, e'l medesimo faranno quando seranno presenti alla consegna che farà il vecchio Maiordomo al novo Maiordomo de gli altri paramenti, et suppeltille pretiosa della Chiesa, et Compagnia, della quale si hà da tenere tanto maggior pensiero, et custodia quanto, che è di maggior valore dell'altra.

*Cap. 16. Delli Fabricieri.*

Per provedere, che la Fabrica sia sollicitata con ogni diligentia, acciò che si riduca una volta al debito, et perfetto fine, si ordina, et statuisce, che nel medesimo giorno che si farà la electione de gli Officiali si deputino dui Fabricieri,

li quali habbiano carico ogni volta, che li Maestri siano su l'opera, di vedere giorno per giorno quello che fanno, et tenerli sollicitati, et secondo il bisogno riferire al Proveditore il termine nel quale si trovi la Fabrica, acciò che egli faccia, o, faccia fare, se serà necessario, alcuna diligentia, o, provisione maggiore; et tutto quello, che per ogni tempo si haverà da trattare in materia di Fabrica serà à carico particolare del Proveditore, et li Fabricieri aiuteranno in tutte le cose possibili, et interveranno in ogni cosa simile.

*Cap. 17. Dell'Archivio delle scritture della Chiesa, et Compagnia.*

Li Notarii della Compagnia, che hanno buona mano di scritture, alla semplice richiesta del Proveditore seranno obligati ciascuno per la sua rata parte registrare, et autenticare, senza premio niuno, nel libro della Compagnia tutte le scritture importanti fatte, et da farsi, sì perché non sia così facile il perderle, sì perché quelli, che succederanno di mano in mano ne habbiano parimenti chiara notitia, per servirsene à luogo, et tempo in beneficio, et per conservazione delle ragioni della Chiesa, et Compagnia; et tanto le registrate, quanto le non registrate, si conserveranno nello Archivio publico, in una Cassa, o, Armario ben chiavato à cura del Proveditore, con tenerne inventario, et sommario particolare, et distinto di tutti, à una per una in lingua italiana, sì come già stà principiato, acciò che possa esser letto, et inteso da ogni uno senza difficoltà, et à fine che venendo bisogno delle scritture possano esser ritrovate facilmente alla prima.

*Cap. 18. Delli libri, che si hanno da tenere per servitio della Chiesa, et Compagnia.*

1°. Libro della entrata, et uscita.

2°. Delli nomi delli Confratri della Compagnia Italiani, appartato da quello, ove seranno descritti li Portoghesi, et altri di qual si voglia Natione.

3°. Delli Confratri della Compagnia del S.mo Sacramento non Italiani huomini, et donne.

4°. Libro de i partiti, che si propongono in Congregatione delli Votanti, et che si ottengono; et in questo vā la elettione de gli Offitiali, presentatione del Curato, Sagristano, et altri Ministri; lettere patenti fatte dal Proveditore sopra ciò, registrate di parola in parola, à perpetua memoria, et à difensione delle ragioni della Chiesa.

5°. Un libro per gl'instrumenti publici, Bolle, et Brevi, pertinenti alla

Chiesa, et Compagnia.

6°. Un'altro libro degl'Inventarii del mobile della Chiesa, Casa, et Compagnia, nel qual libro si haveranno à notare le cose, che di giorno in giorno si faranno di novo, o, verranno donate, o, per vecchiezza verranno manche.

*Cap. 19. Delli Pacieri della Compagnia de gli Italiani.*

Per mantenere gli huomini della Natione in pace, et carità l'uno con l'altro, ogni anno, nella prima Dominica di Quaresima si deputeranno dalla Congregatione de' Votanti dui huomini delli più gravi, maturi di età, et di rispetto, l'offitio de' quali serà investigare diligentemente tutte le differentie, liti, et questioni, che seranno trà gl'Italiani, et cercare per ogni via possibile di concordarli, et pacificarli in tutte le loro disensioni.

Inoltre, s'informeranno de gl'huomini poveri della Natione, che habbiano donzelle, o, altre donne da maritare senza havere commodità di darle la dote conveniente, et parimenti, se seranno gioveni della Natione, che si vogliono casare, o, non habbiano alcun indrizzo alla vita loro, o, siano di tanta tenera età, che non bastino pigliare buon camino da sé, et à tutti provederanno prima di buoni, et amorevoli consigli, di poi di sussidio di robba, secondo il potere della Compagnia, o, le elemosine particolari di Confratri, et d'altri, che in tal caso si haveranno à procacciare per ogni via licita, et honesta, et massime per liberare se alcuno cadesse in captività d'Infideli, acciò che si profitti quanto più si può alli nostri fratelli; la qual opera, non solo serà accetta à Dio, quanto più dir si può, mà serà anco grata al mondo, si ché si può verisimilmente sperare, che molti mossi da questo buon reggimento seranno provocati à dare, et à lasciare parte abbondante delle lor facultà alla Compagnia, et in ogni evento l'esempio serà sempre santissimo.

*Cap. 20. Dell'Hospitale della Natione de gl'Italiani.*

Vedendosi ogni giorno crescere il numero de li poveri Italiani che capitano in questo Regno, senza alcun modo di sostentare la vita propria: desidera, et disegna la Natione, et se le forze risponderanno al desiderio, essequirà molto presto il suo disegno, di fare un'Hospitale honorevole, et bene ordinato presso la Chiesa, con letti, et modo di albergare, et nutrire li poveri della Natione, per quel tempo, et con quel modo, che serà necessario, et espediente; havendo rispetto alla qualità di ciascuno di loro, et alla possibilità della Compagnia. Et perciò, infin da hora, vuole, et ordina, che con la prima commodità gli Officiali piglino

à pigione due, o, tre stanze vicine alla Chiesa à quest'effetto, et le provedano almeno di due letti, con altre suppellettili necessarie per il dormire, et albergare de' Pellegrini; le quali stanze, et letti, in fin tanto che Dio N.S.re manderà più gagliardo soccorso di denari, si daranno in custodia ad alcuna povera persona, et da bene (senza però che le possa convertire in suo particolare uso); la qual persona haverà cura di alloggiare, et servire li poveri della Nazione, con quel modo, et ordine, che le serà prescritto dal Proveditore, et per mercede della sua fatica se li pagherà tutto quello che delibereranno il Proveditore, et Maiordomo, se non sarà contenta di escomputare la habitatione, che se li darà di gratia, con questo servitio.

Cap. 21. *Del visitare gli Infermi della Nazione, et Confratri della Parrochia.*

Per essercitare intieramente l'opera della carità verso il Prossimo, et li poveri di Christo, si faranno ogn'anno, la prima Dominica di Quaresima, quattro deputati, dui particolari per la Nazione Italiana, et dui altri per li poveri Confratri della Parrochia.

Li primi dui haveranno cura di visitare non solo gli Infermi Italiani, che habitano nella Parrochia, mà tutti gl'Italiani infermi, che habiteranno dispersi per la Città, siano, o, non siano Confratri, et la prima cosa essortarli à confessarsi, et comunicarsi, far testamento, et acconciar le cose loro; di poi, se seranno poveri, provederli di Medici, medicine, et altre cose necessarie al vitto, et buon governo; caso però, che siano tanto poveri, che non possino supplire à queste spese col loro, et morendo, fare ogni opera, che siano sepolti honoratamente, et condecientemente, secondo la qualità di ciascuno.

Gli altri dui deputati useranno il medesimo offitio con li poveri della Confraternità del S.mo Sacramento che habitano nella Parrochia, siano di qual si voglia Nazione, purché non siano Italiani. Et perché si possa meglio essequire questo pio essercitio, seranno obligati li Confratri tutti, subito, che seranno tanto infermi, che giacciono nel letto, farlo sapere al Proveditore; et quando uno fingesse d'esser povero, et si trovasse di poi con facultà bastanti, serà obligato di ritornare il denaro della spesa fatta per conto suo alla Compagnia, et lo ritornerà con effetto.

Cap. 22. *Dell'huomo che anderà cercando l'elemosina per li poveri della Nazione, et Confraternità de gli Italiani.*

Per sovvenire quanto più si può alle necessità delli poveri, si deputarà un'huomo fidato, et sollicito, stipendiato dalla Compagnia, che vada con una

cassetta ben chiavata, et forte, et armata di maglia di ferro di dentro, sì che non se ne possa trarre il dinaro furtivamente, la chiave della quale starà in potere del Proveditore, à cercare l'elemosina per li poveri della Natione, et Confraternità, non solo da gl'huomini della Natione, mà anco da tutti gli altri, con licentia del Rev.mo Arcivescovo; il quale huomo, ogni sera, consegnerà al Proveditore tutto quel dinaro, che haverà raccolto il giorno, et il Proveditore, pagato lui della sua mercede, metterà quello che sopravvanzerà à entrata, et beneficio della Compagnia.

*Cap. 23. Delle casse dell'elemosina.*

Le casse dell'elemosina, che stanno in Chiesa haveranno ad essere con due chiavi forti, l'una delle quali terrà il Proveditore, la altra il Maiordomo, et quando parerà lor bene le apriranno, et ne trarranno l'elemosina, della quale si darà credito alla Compagnia nel Libro dell'entrata.

*Cap. 24. Del quarto d'un ducato, per ogni cento ducati della valuta d'ogni merce che verrà, o, si partirà del Regno per ordine di mercanti Italiani, o, loro rispondenti di qual si voglia Natione, da pagarsi alla Chiesa, et Confraternità di N.ra S.ra di Loreto.*

Per sostentare le spese della Fabrica, et reddurla alla debita perfettione à honor di Dio, et della Beata Vergine Maria, et à decoro di questa Regia Città di Lisbona; per provederla di ornamenti, et apparati necessarii al culto divino; per mantenere li Capellani, Musici, Predicatori, et altri Ministri della Chiesa; per tirar innanti il nuovo Hospitale della Natione, et sopportare le spese della Compagnia del Sant.mo Sacramento, et di tutte l'altre opere pie, che si essercitano del continuo à laude di Dio, et beneficio del Prossimo, si contentano tutti li mercanti, et huomini Italiani, et gl'altri, che in questo caso s'intendono per Italiani, cioè è Corsi, Sardi, Siciliani, Maltesi, et altri habitatori delle Isole adiacenti alla Italia, Schiavoni, Ragusei, Dalmatini, Albanesi, Greci, et qual si voglia altri levanteschi, senza discrepantia di niuno, et vogliono essere obligati perpetuamente, et fin da hora si obligano, sé stessi beni, heredi, et successori, di pagare fidelmente alla Chiesa, et Compagnia de gl'Italiani di N. S.ra di Loreto di Lisbona, et per lei al Proveditore di essi, che serà di tempo in tempo, un quarto di ducato per ogni centinaio di ducati della valuta di tutte le merci di qual si voglia sorte, le quali, o, per mare, o per terra, si manderanno, o, partiranno da loro, o, in nome loro da questi Regni ad altra parte, o, da qual

si voglia altra parte seranno, o, per mare, o, per terra mandati, o, portati loro à questi Regni, da qual si voglia persona per contrattarle; et vogliono essere tenuti ogni volta, che seranno ricercati dal Proveditore, di dare con giuramento leale conto dell'entrata, et uscita d'ogni mercantia, acciò, che si possa raccogliere il conto giusto del dritto, che si deve à N. S.ra.

Si eccettuano però da questo obbligo li contratti, li quali si fanno, et si faranno per l'avvenire con la Maestà del Rè, delli quali li contrahenti pagheranno quel tanto, che più parerà all'arbitrio, et devotione loro; et la medesima habilità haveranno quelli, che comprano, et vendono in questi Regni, ciò è di pagare quello che Iddio gli ispirerà. Et in quest'obbligo non s'intenderanno cadere li doni, presenti, et altre robbe, che non si riceveranno ò manderanno per mercantia.

Similmente li Capitani, et Patroni Italiani di qual si voglia Naviglio, etiamdio non Italiano, et tutti li Capitani, et Patroni etiamdio non Italiani di qual si voglia Naviglio Italiano, o, di Natione compresa per Italiana, come di sopra, si obligano di pagare, et pagheranno effettivamente il medesimo dritto di un quarto di ducato per cento al Proveditore di N. S.ra delli noli di tutte le merci, che caricaranno, o scaricaranno ne' porti, et spiagge di questi Regni, conforme al libro del carico; non comprendendo però in quest'obligatione le portate de' Capitani, Patroni, et Marinari, le quali seranno essenti, et essi donaranno poco, o, molto, secondo la loro devotione.

Et caso (che Iddio non voglia), che la Natione Italiana fosse mai per alcun tempo privata, o, disposseduta di fatto, o, dalla Santità del Papa, o, dalla Maestà del Rè, o, da qual si voglia altra Potestà terrena, per qual si voglia occasione, et evento, della Chiesa, et Casa di N. S.ra di Loreto sopraddetta, o, di una di esse, ovvero, ch'el sopraddetto quarto di ducato per ogni cento ducati fosse applicato ad'altro uso contra la volontà della Natione; si dichiara, et vuole, che tutte le sopraddette obligationi, et giuramenti, siano nulli, et di niun valore, né possano pregiudicare in conto alcuno la Natione, né constringerla, né in generale, né in particolare, perciò, a pagare cosa alcuna a persona niuna del mondo, perché così è la sua pura, et determinata intentione, et volontà.

*Cap. 25. Dell'apparare della Chiesa per il giorno della festa della Natività di N.ra. S.ra.*

Et per celebrare con maggior solennità, che sia possibile, la festa della Santa Natività di N.ra S.ra, sotto la cui invocatione, et protezione è principalmente dedicata la Chiesa nostra, procurerà il Proveditore, come è di costume, che in tal

giorno la Chiesa sia sontuosamente ornata, et apparata, provedata di Sacerdoti, di Musici, di Predicatore, et di altri Ministri necessarii, conforme all'obbligo, et honore della Natione, et suo; servendosi in tal caso, tanto degli Officiali vecchi, et novi, quanto di cadaun'altro confrate, secondo ricercherà il bisogno.

*Cap. 26. Del solennizzare la festa della Sant.ma Natività di Nostra Signora.*

Per conseguire la Indulgenza plenaria, che N. S.re Papa Gregorio XIII ha concesso nel giorno della Sant.ma Natività di N.ra S.ra da Loreto, à tutti quelli, che confessati, et comunicati visiteranno la Chiesa sua, et per dar buon'esempio à tutto il Popolo, gli Officiali, et Confratri, che non haveranno legitimo impedimento, si haveranno à confessare, et comunicare tutti pubblicamente nella suddetta Chiesa di N.ra S.ra prima, che si canti la Messa, et si faccia la Processione.

Et gli Officiali vecchi, et nuovi, con quel maggior numero di Confratri che serà possibile, seranno tenuti intravenire al primo, et secondo Vespero alla Messa Cantata, alla Predica, et alla Processione, nella quale portaranno il palio sopra l'immagine di N.ra S.ra, che levarà il Curato in braccio, secondo l'antica usanza, sforzandosi, et dentro, et fuori, solennizzare tanta festa, et celebrità, con quella devotione, et pietà, che si ricerca per utile delle anime loro, e per edificazione, et buon esempio del Prossimo.

*Cap. 27. Della festa di S.ta Caterina Vergine, et Martire.*

La festa di Santa Caterina, che si costuma di celebrare ogni anno nella Chiesa di N.ra S.ra si continuerà di bene in meglio, et il Proveditore farà opera, che v'intervenghino gli ornamenti della Chiesa soliti, et gli uffitii divini con l'usate cerimonie, con quel maggior numero di Confratri, che serà possibile, senza mancamento di cosa alcuna necessaria per honore di una Santa di tanti meriti, et per obbligo, et dignità della Natione.

*Cap. 28. Dell'obbligo de gli Officiali circa li divini uffitii.*

Il Proveditore, Maiordomo, et Scrivano seranno obligati dopo la loro elettione, per tutto l'anno del loro governo, andare ogni giorno di festa commandata alla Chiesa di N.ra S.ra di Loreto à hora competente, et stare alla banca della Compagnia dal principio della Messa solenne fino al fine, et mancando per tre giorni di festa continui (non havendo legitimo impedimento), caschi il Proveditore in pena di un ducato, il Maiordomo di tre testoni, lo

Scrivano di due testoni da applicarsi alla Compagnia per ogni volta che mancheranno, et se più di tre feste continue, si troveranno senza giusta causa in quest'errore, s'intendano esser privati dell'offitio senza altro, et siano tuttavia costretti pagare la pena dupplicata, et in loco loro si eleggerà un'altro, o, altri la prossima festa seguente, et il carico di far fare dalla Congregazione de' Votanti questa nova elezione serà del Proveditore, caso che egli medesimo non fosse in errore, perché in tale evento succederà quell'altro officiale di mano in mano, servato l'ordine della maioranza, che si trovarà havere compiuto il debito suo.

Et ancora che lo Sindaco non si sottoponga à questo obbligo di andare alla Chiesa ogni giorno di festa; non si nega però, che non habbia à fare opera molto laudabile, se anco in questo imiterà, et supererà gli altri Officiali di diligenza, et di devotione, al che si essorta con ogni effetto di carità.

*Cap. 29. Dell'obbligo delli Confratri della Nazione Italiana in commune.*

Ogni volta, che morirà alcuno dei Confratri della Nazione, o, sua moglie, et figliuoli, o, altra persona honorata di sua casa, seranno obligati li Confratri, havuta la intimatione per ordine del Proveditore, congregarsi nel loco, et tempo deputato da esso, per andar à casa del defonto, et accompagnarlo alla sepoltura, secondo il laudabile costume osservato sempre da li nostri Antecessori, et il debito della fratellanza christiana.

Quando li Confratri mancheranno di congregarsi per qual si voglia bisogno, che siano intimati, non essendo impediti legittimamente, pagheranno un testone alla Compagnia per ogni volta, che mancheranno, et più se parerà al Proveditore, che la gravità del caso ricerchi maggior pena.

Si sforzeranno di frequentare la Chiesa di N. S.ra, non solo le feste, ma anco li giorni del Venerdì, et Sabato, per conseguir le Indulgentie concesse dalli Sommi Pontifici, a tutti quelli, che in tali giorni visiteranno la suddetta Chiesa, et anco per dar buon esempio à gli altri, che non sono della Nazione.

Obediranno con carità, et amore tutti gli ordini del Proveditore, et faranno à gara, chi potrà meglio servire.

*Cap. 30. Delle Indulgentie concesse da diversi Sommi Pontifici alla Chiesa, et Compagnia di N.ra S.ra di Loreto.*

Et perché niuno si possa escusare di non havere notitia delle Indulgentie, et gratie spirituali concesse da diversi Sommi Pontifici alla Chiesa, et Compagnia nostra, si ordina, che nel fine di questi Statuti, se ne ponga il Sommario, estratto

fidelmente dalle Bolle, et Brevi Apostolici originali, come segue:

*Sommario delle Indulgentie, che sono nella Chiesa di N.ra S.ra di Loreto della Nazione de gl'Italiani in Lisbona, et per li Confratri della Compagnia del Sant.mo Sacramento erretta in detta Chiesa.*

Primo. Per essere la Chiesa di N.ra S.ra di Loreto dalla sua prima fondazione figliuola, et membro della Basilica, et Chiesa Patriarchale di San Giovanni Laterano di Roma, et partecipando di molte gratie spirituali con essa, oltre che, per questo rispetto, se gli ha d'havere veneratione particolare. (Il Capitolo di S. Gio: Laterano medesimo concesse à tutte le persone, maschi, et femine, che la visitasse in ciascuna delle feste delli XII Apostoli, et delle loro ottave diece anni, et diece quarantine d'Indulgenza, la quale Indulgenza fu confermata da Papa Leone X, et da Papa Paulo 3<sup>o</sup>. [1534-1549], et da Papa Gregorio XIII N. S.re, però senza la clausula porrigendi manus adiutrices).

Et l'istesso Papa Paulo 3<sup>o</sup>. fe: me: concesse alla medesima Chiesa di N.ra S.ra di Loreto per essere instituita in essa la Compagnia del Sant.mo Sacramento, come è nella Chiesa di Santa Maria della Minerva di Roma, et alli Confratri di detta Confraternità, tutte le Indulgentie, et gratie spirituali, et temporali, che hanno le Confraternità, et Confratri di Roma infrascritti, ciò è la Confraternità della Immagine del Salvatore ad Sancta Sanctorum, dell'Hospitale della Carità, dell'Hospitale di S. Giacomo de gl'Incurabili in Augusta, dell'Hospitale di S. Gio: Battista, et di S. Cosmo, et Damiano della Nazione Fiorentina, dell'Hospitale Apostolico di San Spirito in Saxia, dell'Hospitale di Camposanto, et le chiese loro, et quelle, che ha la Chiesa di S.ta Maria del Populo, et l'altre chiese di Roma, et coloro che le visitano.

2<sup>o</sup>. Il medesimo Papa Paulo 3<sup>o</sup>. concede Indulgentia plenaria à similitudine dell'Anno Santo del Giubileo à tutti gl'huomini, et le donne, che voranno entrare nella suddetta Compagnia del Sant.mo Sacramento, ciò è il primo giorno che entreranno, purché siano prima confessati, et nel giorno dell'entrata ricevano la Sacra Comunione.

3<sup>o</sup>. L'istesso Papa Paulo 3<sup>o</sup>. concede à tutti li Confratri di detta Confraternità, tre volte in vita di ciascuno, da elegersi à beneplacito loro, Indulgentia plenaria, confessandosi, et comunicandosi però prima.

4<sup>o</sup>. Concede il medesimo Santo Padre Papa Paulo 3<sup>o</sup>. alli Confratri, che seranno presenti ad accompagnare con torchi, et lumi, il S.mo Sacramento in

Processione, ovvero quando si porta à gl'infermi, ò, se sono impediti mandaranno uno huomo honorato di sua Casa ad accompagnarlo; et similmente à quelli Confratri che si trovaranno presenti alli divini officii, fatti celebrare dalla Confraternità, per ogni volta, che una delle sopradette cose faranno, cento giorni d'Indulgentia.

5°. Dà parimenti sua Santità X Anni, et X Quarantine d'Indulgentia, à tutti quelli Confratri, che visiteranno devotamente nel giorno della Sesta feria d'ogni settimana la soddetta Chiesa di N.ra S.ra di Loreto.

6°. Le donne della Confraternità, alle quali non è conveniente per maggior honestà andar discorrendo per la Città, sentendo il segno della campana, quando il San.mo Sacramento si hà da portare à gl'infermi, o, in Processione, se poste inginocchione, diranno devotamente cinque Pater Noster, et cinque Ave Marie, guadagneranno ogni volta cento giorni d'Indulgentia.

7°. Gli homini, et le donne della Confraternità hanno tre volte in vita, et una in articolo di morte (ancora che la morte non seguisse di quella infirmità), facultà di elegersi un confessore approbato dall'Ordinario, il quale li possa assolvere da tutti e' peccati etiamdio gravi, et enormi, et reservati all'Ordinario, et alla Sede Apostolica, purché non siano delli casi contenuti nella Bolla in Coena Domini.

8°. Ultimamente la santità di N. S.re Papa Gregorio XIII [1572-1575], per un suo Breve dato in Roma sotto dì .15. del Mese di Dicembre 1576., conferma tutte le Indulgentie sopradette, et altre, se ve ne sono, però senza la clausula porrigendi manus adiutrices, et concede di più Indulgentia plenaria, la quale durerà per 20 anni da venire, à tutte quelle persone, che visiteranno la Chiesa di N.ra S.ra di Loreto di Lisbona nel giorno della festa della sua Sant.ma Natività, che si celebra à gli otto di Settembre, cominciando al primo Vespero della Vigilia per fino à tutto il giorno seguente della festa, pregando N.S.re Dio per l'essaltatione di S.ta Madre Chiesa, per l'estirpatione dell'heresia, et per la conservatione della pace frà li Principi Christiani.

9°  
In ultimo de S. Papa Gregorio XIII, concede a tutti le persone  
della Natione Italiana, che uisitaranno la suddetta Città di  
N. S. di Loreto di notam. pregando Dio come di sopra il giorno  
del Sabbatho di ogni settimana un Anno et una Quarantena  
di vera Indulga. et remissione de peccati, se pure durerà  
per Dio Amida venire.  
Data in Lisbona nelle Casa <sup>del Palazzo Apostolico</sup> di N. S. di Loreto a di 21  
del Mese de Mayo. 1577.  
G. Arch. Refraco. et Cell. ap. manu propria  
Alm. de beato maur. domo? Angelo Leon. G.  
Amico peccato no. Istano ter cap. 2

9°.

